



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

Direzione servizi digitali

DETERMINA N. 202/22/DDA

**ARCHIVIAZIONE DELL'ISTANZA DDA/4167 AI SENSI DELL'ART. 7,
COMMA 3-BIS, DEL REGOLAMENTO ALLEGATO ALLA
DELIBERA N. 680/13/CONS e S.M.I.**

(PROC. N. 1630/DDA/AM)

IL DIRETTORE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante *“Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la legge 22 aprile 1941, n. 633, recante *“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”*;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante *“Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”*;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”* come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/CONS del 13 aprile 2022;

VISTA la delibera n. 680/13/CONS, del 12 dicembre 2013, recante *“Regolamento in materia di tutela del diritto d’autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70”*, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 233/21/CONS, del 22 luglio 2021, di seguito denominato anche *Regolamento*;

VISTA l’istanza DDA/4167, acquisita in data 3 marzo 2022 (prot. n. DDA/0000803), con la quale è stata segnalata dall’Avv. Maria Teresa Badalucco, in qualità di legale rappresentante del Sig. Vladimiro Vaia, titolare dei diritti sull’opera oggetto di istanza, la presenza di un’opera di carattere letterario, sul sito internet

<https://www.carc.it>, in presunta violazione della legge 22 aprile 1941, n. 633. Il soggetto istante ha dichiarato inoltre che *“Il signor Vladimiro Vaia, figlio del de cuius Alessandro Vaia, autore dell'opera letteraria autobiografica "Da Galeotto a Generale" deceduto il 2 febbraio 1991, è oggi erede dei diritti d'autore del padre, essendo deceduto anche il figlio primogenito, Francesco Vaia, in data 11 giugno 2020. L'opera era stata pubblicata una prima volta, ancora in vita l'autore, nel 1977 dall'editore Nicola Teti. Giunto a scadenza il contratto di edizione con durata ventennale, tutti i diritti patrimoniali erano tornati di proprietà degli eredi dello scrittore. Nel luglio 2021, il signor Vladimiro Vaia, facendo una ricerca in Internet, scopriva che sul sito <https://www.carc.it> nella sezione "Edizioni RS" era ed è ancora pubblicizzata e venduta l'opera citata senza che la casa editrice avesse mai acquisito i diritti patrimoniali dal titolare dei diritti d'autore, il signor Vladimiro Vaia. (...)”*;

VISTA la comunicazione inviata in data 10 marzo 2022 (prot. n. DDA/0000971) con cui la Direzione servizi digitali ha chiesto al soggetto istante di integrare l'istanza ai sensi dell'art. 1, comma 30, della legge n. 249/1997 e dell'art. 7, comma 5, del Regolamento;

VISTA la nota inviata in data 16 marzo 2022 (prot. n. DDA/0001069) con cui il soggetto istante ha integrato l'istanza, indicando la pagina internet su cui è resa disponibile l'opera oggetto di istanza e segnatamente: <https://www.carc.it/2021/05/14/alessandro-vaia-da-galeotto-a-generale/>;

RILEVATO che dalle verifiche condotte sul sito oggetto dell'istanza e dalla relativa documentazione acquisita risultava effettivamente pubblicizzata, anche a fini commerciali, l'opera letteraria intitolata *“Da galeotto a generale”*, edita dalla casa editrice Edizioni Rapporti Sociali, in presunta violazione degli artt. 2, comma 1, n. 1), 12, 13, 16 e 38, della citata legge n. 633/41;

RILEVATO che, dalle prime verifiche effettuate, l'istanza non risultava irricevibile, improcedibile, inammissibile né manifestamente infondata;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento n. 1630/DDA/AM, relativa all'istanza DDA/4167, della Direzione servizi digitali del 24 marzo 2022, prot. n. DDA/0001308 inviata, ai sensi dell'art. 7, comma 1, al gestore del sito *internet*, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. g), del Regolamento e alla società Google LLC in qualità di fornitore di servizi di *hosting*, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. f), del Regolamento;

VISTA la comunicazione acquisita in data 30 marzo 2022, prot. n. DDA/0001350, con la quale la società Aruba S.p.A ha comunicato di aver *“provveduto a contattare il Titolare del nome a dominio in questione, informandolo dell'apertura del procedimento e di quanto da Voi indicato”* e ha precisato che i servizi da essa forniti al titolare del nome a dominio *“riguardano esclusivamente la registrazione e il mantenimento del nome a dominio presso la competente Registration Authority”*;



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
AGCOM COMUNICAZIONI

VISTA la comunicazione acquisita in data 20 aprile 2022, prot. n. DDA/0001662, con la quale la società Google LLC ha comunicato di aver “*verificato che il dominio online <https://www.carc.it/2021/05/14/alessandro-vaia-da-galeotto-a-generale/>, è ospitato da SiteGround, un fornitore di servizi di hosting ospitato, a sua volta, su Google Compute Engine. Pertanto, in data 13 aprile u.s., Google ha provveduto ad inoltrare la comunicazione di codesta Autorità a SiteGround*”;

RILEVATO che, dai riscontri effettuati dalla Direzione servizi digitali, l’opera oggetto di istanza non risulta essere più pubblicizzata alla summenzionata pagina internet;

CONSIDERATO, pertanto, l’avvenuto adeguamento spontaneo ai sensi dell’art. 7, comma 2, del *Regolamento*;

VISTO l’art. 7, comma 3-*bis* del *Regolamento*, il quale prevede che, nei casi di adeguamento spontaneo, la Direzione servizi digitali dispone l’archiviazione del procedimento in via amministrativa, dandone notizia al soggetto istante e ai destinatari della comunicazione di avvio del procedimento;

DISPONE

l’archiviazione dell’istanza n. DDA/4167 ai sensi dell’art. 7, comma 3-*bis*, del *Regolamento*, per adeguamento spontaneo.

IL DIRETTORE
Benedetta Alessia Liberatore